



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

UFFICIO REGISTRO IMPRESE

Determinazione n. 32/2022

OGGETTO: *Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2190 c.c.*

IL CONSERVATORE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii. *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*;

VISTO l'art. 118 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che al II comma dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società per le quali è intervenuto il decreto di chiusura del fallimento nei casi di compiuta ripartizione finale dell'attivo o di insussistenza dello stesso;

CONSIDERATO che nel periodo precedente la riforma fallimentare, la chiusura del fallimento per ripartizione finale dell'attivo e insufficienza dell'attivo veniva considerata causa di estinzione della società qualora non seguissero atti di ripristino della stessa;

ATTESO che solo dopo la riforma del diritto fallimentare è stato espressamente previsto che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese debba essere chiesta dal curatore nei casi di chiusura di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 118 del R.D. n. 267/1942, così come modificato dall'art. 108, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e, successivamente, dall'art. 9, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169;

CONSIDERATO, pertanto, che per le procedure anteriori al 16 luglio 2006, in difetto di una previsione normativa sul punto, nessun obbligo era previsto in capo al curatore, pur ricorrendo una causa di estinzione della società sia nel caso di integrale ripartizione dell'attivo sia in caso di attivo insufficiente, così che il relativo incombente gravava sugli amministratori;

CONDIVISA l'esigenza di rimuovere dal Registro delle Imprese posizioni che non trovano più giustificazione in una situazione giuridica sostanziale;

VERIFICATO che la società *Centro Vacanze Salute Terme di Tempio Pausania Fonti di Rinaggiu S.P.A.*, P.I. 01650440900, iscritta con n. REA SS-107664, si trova nella condizione sopra indicata;



VISTO l'art. 2190 c.c. che prevede l'attivazione della procedura d'iscrizione d'ufficio qualora un'iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta dal soggetto obbligato nei termini di legge;

VISTO l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce, al comma 1, la competenza del Conservatore del Registro delle Imprese per l'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio che riguardino iscrizioni o cancellazioni d'ufficio conseguenti alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro delle Imprese;

CONSIDERATA la determinazione del Conservatore n. 28 del 24/05/2021, avente ad oggetto l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2190 c.c., della suddetta società;

ATTESO che la succitata Determinazione è stata regolarmente notificata tramite PEC al curatore fallimentare della società in data 25/05/2021 e a mezzo lettera raccomandata a/r al legale rappresentante della società in data 06/07/2021 per compita giacenza;

DETERMINA

- di procedere alla cancellazione d'ufficio della società *Centro Vacanze Salute Terme di Tempio Pausania Fonti di Rinagiu S.P.A.*, P.I. 01650440900, iscritta con n. REA SS-107664, già avviata con la Determinazione del Conservatore n. 28 del 24/05/2021, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- di notificare alle parti la comunicazione del presente provvedimento di cancellazione d'ufficio mediante pubblicazione nell'Albo Camerale *on line*, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Sassari.

IL CONSERVATORE

Dott. Pietro Esposito

F.to digitalmente

L'ufficio resta a disposizione degli interessati per ulteriori informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
registro.imprese@ss.camcom.it

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, al Giudice del Registro – Volontaria giurisdizione – Tribunale di Sassari, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel sito camerale.